



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 17 Reg.

del 02/03/2023

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Lampedusa e Linosa.

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **DUE** del mese di **MARZO** ore **11:30** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/02/2023, prot. n. 2950 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, a porte aperte con accesso del pubblico contingentato nel rispetto delle misure di prevenzione COVID-19, tutt'ora vigenti.

Presiede l'adunanza il Presidente Giacomo Emanuele Mercurio

Assiste il Segretario Comunale reggente Dott. Vito Antonio Bonanno

Al momento dell'appello alle ore 11:30 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Mercurio Giacomo E.</i>	SI	7	<i>Laterza Nadia</i>	SI
2	<i>Palmisano Roberta</i>	SI	8	<i>D'Agostino Stefano</i>	SI
3	<i>Lucia Attilio</i>	SI	9	<i>Martello Salvatore</i>	SI
4	<i>Casano Laura</i>	SI	10	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI
5	<i>Fragapane Elisa</i>	SI	11	<i>Prestipino Salvatore</i>	SI
6	<i>Marchese Pietrina</i>	SI	12	<i>Giammona Teresa</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°11 Assenti n°01

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, essendo presenti numero 11 consiglieri su 12 assegnati ed in carica, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VERBALE N.4 DEL 02/03/2023

Oggetto: Approvazione regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Lampedusa e Linosa.

Assume la Presidenza il presidente Giacomo Emanuele Mercurio.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Il responsabile del settore VI Geom. Giuseppe Di Malta, sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Lampedusa e Linosa".

Premesso:

- che il Sindaco con propria Determinazione n.12 del 24/06/2022, ha conferito l'incarico di Responsabile del VI Settore attribuendo al Geom. Giuseppe Di Malta le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuta:

- la competenza del Responsabile del VI settore a provvedere in ordine alla materia di cui in oggetto;

Visto:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs. 18 agosto 2000, n.267;

- lo Statuto Comunale di Lampedusa e Linosa;

- i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

- il D.lgs. n.50/2016 sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il D.P.R.n.207/2010 nella parte ancora vigente per come previsto dal D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii

- la L.R. n.12 del 12 luglio 2011;

- la L.R. n.8 del 17 maggio 2016;

Dato atto:

- che a seguito di procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, tra la stazione appaltante "*Società per la Regolamentazione del servizio di gestioni rifiuti - S.R.R. A.T.O. n.4 Agrigento Est*", di cui il Comune di Lampedusa e Linosa è parte, e l'aggiudicatario R.T.I. Iseda s.r.l. (capogruppo), SEA s.r.l., Ecoin s.r.l., Icos s.r.l., Traina

s.r.l., SEAP s.r.l. (associate), è stato stipulato in data 12.11.2018 il Contratto Normativo rep. nr.4, riprodotto in data 28.01.2019 mediante stipulazione elettronica;

- che in conseguenza del predetto affidamento tra il Comune di Lampedusa e Linosa e il R.T.I. Iseda s.r.l. (capogruppo), in data 02.07.2019 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio registrato ad Agrigento al n.1374 serie 3 in data 08.07.2019 ed in data 18.07.2019 si è dato inizio al predetto Contratto di Servizio;

- che in data 03.05.2021, giusta Verbale sottoscritto dal RUP e dal DEC, per l'Amministrazione Comunale, e dal rappresentante legale del R.T.I. Iseda s.r.l. (capogruppo), è stato dato concreto avvio del "*Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta*" che prevede per alcune frazioni la raccolta porta a porta;

- che per una regolare esecuzione del servizio è opportuno regolamentare adeguatamente le modalità di raccolta e conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta;

Ritenuto:

- opportuno disciplinare per il territorio comunale apposito regolamento per il servizio in argomento;

Esaminato:

- il *"Regolamento comunale di igiene urbana per il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati"* costituito da n.63 articoli e l'Allegato "Sanzioni", che viene allegato in calce alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

- opportuno dover procedere all'approvazione del suddetto Regolamento dando atto che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, verranno meno l'efficacia di eventuali norme regolamentari e disposizioni previgenti regolanti la medesima materia;

Visto:

- il D.lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge n.689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii.;

PROPONE

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, il *"Regolamento comunale di igiene urbana per il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati"* costituito da n.63 articoli e l'Allegato "Sanzioni", che viene allegato in calce alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, verranno meno l'efficacia di eventuali norme regolamentari e disposizioni previgenti regolanti la medesima materia.

Illustra la proposta il Responsabile del Settore VI Geom. Di Malta Giuseppe.

Interviene il consigliere Martello, il quale dopo aver segnalato che l'attuale gestione del CCIR presenta gravi criticità con riguardo al conferimento degli ingombranti, cartone, e Raee, evidenzia che la regolamentazione della raccolta differenziata andrebbe effettuata solo dopo un intervento sul gestore per ottenere il rispetto del contratto di servizio per il quale il comune ha pagato e paga attualmente somme a fronte di prestazioni non rese. Chiede, pertanto, che la proposta venga ritirata e discussa dopo un consiglio comunale aperto in cui si discute del rispetto del contratto di servizio, verificando se il DEC ha correttamente applicato eventuali penalità, vigilando sulle clausole del contratto. Sottolinea, altresì, l'incresciosa situazione in cui versa il Molo Favalaro e l'antistante specchio d'acqua, invitando l'amministrazione ad una azione sinergica nei confronti delle autorità competenti.

Il Sindaco puntualizza che il regolamento è necessario ed urgente, anche per colmare la lacuna in cui si trova attualmente il comune che ha avviato il servizio di raccolta differenziata senza aver fissato le regole valide per i cittadini e le relative sanzioni. Chiarisce che l'amministrazione sta lavorando, anche con riguardo ad inerzie precedenti, per contestare al gestore tutte le inadempienze al contratto di servizio, applicando le eventuali penalizzazioni e sanzioni. Per quanto attiene all'emergenza ingombranti fa presente che, al di là dell'inciviltà dei cittadini, le criticità sono da ricollegare al fatto che nel bilancio di previsione -che è stato approvato nel 2021- risulta

sottostimato il costo del servizio e, quindi, gli stanziamenti con le gravi conseguenze correlate all'impossibilità di appaltare il servizio in via continuativa. Conferma che l'amministrazione è attenta alle problematiche del Molo Favalaro che sono state e vengono regolarmente segnalate alle autorità competenti; conclude esortando l'aula a votare il regolamento con il quale viene disciplinata la raccolta differenziata e vengono previste sanzioni per ogni singola infrazione, come ad esempio il sequestro dei mezzi adoperati per l'abbandono dei rifiuti.

Il presidente, non registrandosi altre richieste di intervento, pone ai voti il regolamento.

Il segretario comunale precisa che prima di porre in votazione il regolamento occorre votare la pregiudiziale presentata dal consigliere Martello di rinviare per un maggiore approfondimento il punto n. 4 dell'o.d.g.

Il Presidente, atteso che non ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, sottopone a votazione per alzata di mano la pregiudiziale proposta dal Consigliere Martello.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti: n.11

Voti favorevoli n.03 (Martello, Guaragno e Prestipino)

Voti contrari n.08

Il Presidente dichiara non approvata la pregiudiziale proposta dal Consigliere Martello.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta iscritta all'o.d.g.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti: n.11

Voti favorevoli n.08

Voti contrari n.03 (Martello, Guaragno e Prestipino)

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la superiore proposta.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

- Ufficio Tecnico – Settore VI-



Via Vittorio Emanuele, 33
Tel. 0922/975911 – Fax 0922/971697

Cod. fisc. 80004280840
Part. IVA 02146780842

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto	Approvazione del Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Lampedusa e Linosa.
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Premesso:

- che il Sindaco con propria Determinazione n.12 del 24/06/2022, ha conferito l'incarico di Responsabile del VI Settore attribuendo al Geom. Giuseppe Di Malta le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta:

- la competenza del Responsabile del VI settore a provvedere in ordine alla materia di cui in oggetto;

Visto:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale di Lampedusa e Linosa;
- i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- il D.Lgs. n.50/2016 sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.P.R.n.207/2010 nella parte ancora vigente per come previsto dal D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii
- la L.R. n.12 del 12 luglio 2011;
- la L.R. n.8 del 17 maggio 2016;

Dato atto:

- che a seguito di procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, tra la stazione appaltante "*Società per la Regolamentazione del servizio di gestioni Rifiuti - S.R.R. A.T.O. n.4 Agrigento Est*", di cui il Comune di Lampedusa e Linosa è parte, e l'aggiudicatario R.T.I. Iseda s.r.l. (capogruppo), SEA s.r.l., Ecoin s.r.l., Icos s.r.l., Traina

s.r.l., SEAP s.r.l. (associate), è stato stipulato in data 12.11.2018 il Contratto Normativo rep. nr.4, riprodotto in data 28.01.2019 mediante stipulazione elettronica;

- che in conseguenza del predetto affidamento tra il Comune di Lampedusa e Linosa e il R.T.I. Iseda s.r.l. (capogruppo), in data 02.07.2019 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio registrato ad Agrigento al n.1374 serie 3 in data 08.07.2019 ed in data 18.07.2019 si è dato inizio al predetto Contratto di Servizio;
- che in data 03.05.2021, giusta Verbale sottoscritto dal RUP e dal DEC, per l'Amministrazione Comunale, e dal rappresentante legale del R.T.I. Iseda s.r.l. (capogruppo), è stato dato concreto avvio del "*Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta*" che prevede per alcune frazioni la raccolta porta a porta;
- che per una regolare esecuzione del servizio è opportuno regolamentare adeguatamente le modalità di raccolta e conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta;

Ritenuto:

- opportuno disciplinare per il territorio comunale apposito regolamento per il servizio in argomento;

Esaminato:

- il "*Regolamento comunale di igiene urbana per il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati*" costituito da n.63 articoli e l'Allegato "Sanzioni", che viene allegato in calce alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

- opportuno dover procedere all'approvazione del suddetto Regolamento dando atto che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, verranno meno l'efficacia di eventuali norme regolamentari e disposizioni previgenti regolanti la medesima materia;

Visto:

- il D. Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge n.689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii.;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, il "**Regolamento comunale di igiene urbana per il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati**" costituito da n.63 articoli e l'Allegato "Sanzioni", che viene allegato in calce alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. **di dare atto** che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, verranno meno l'efficacia di eventuali norme regolamentari e disposizioni previgenti regolanti la medesima materia;




Il Responsabile del VI Settore
(Geom. Giuseppe Di Malta)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N.30/2000

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere **Favorevole**

Lampedusa, li 21/02/2027



Il Responsabile del VI Settore
(Geom. Giuseppe Di Malta)

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere **Favorevole**

Lampedusa, li 21/02/2023

Il Responsabile del Settore III

D.ssa Giada Balsamo





COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

(Libero Consorzio di Agrigento)



REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

TITOLO I –DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	5
Art. 1. - Oggetto del regolamento	5
Art. 2. - Principi generali	5
Art. 3. - Competenze del Comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio.....	6
Art. 4. - Limiti di applicazione.....	6
Art. 5. - Definizioni.....	6
Art. 6. - Altre definizioni per le finalità del presente regolamento	8
Art. 7. - Classificazione dei rifiuti.....	10
Art. 8. - –Rifiuti prodotti da utenze non domestiche	11
Art. 9 – Conferimento al di fuori del servizio pubblico.....	13
Art. 10 – Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.....	13
Art. 11. - La raccolta differenziata.....	14
Art. 12. - Gestione dei rifiuti.....	14
Art. 13. - Sistemi di raccolta	15
Art. 14. - Raccolta porta a porta.....	15
Art. 15. - Conferimento della frazione residuale indifferenziata	19
Art. 16. - Conferimento della frazione umida organica	19
Art. 17. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi di carta e cartone.....	20
Art. 18. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi di vetro.....	21
Art. 19. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi in plastica e metalli.....	22
Art. 20. - Conferimento della frazione tessili.....	23
Art. 21. - Conferimento della frazione biodegradabile verde	23
Art. 22. - Conferimento dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E.	24
Art. 23. - Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili	25
Art. 24. - Conferimento dei rifiuti urbani cimiteriali ordinari.....	25
Art. 25. - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.....	25
Art. 26. - Conferimento dei rifiuti di veicoli a motore, rimorchi e simili	26
Art. 27. - Rifiuti contenenti amianto	26
Art. 28.- Differenziazione dei rifiuti	26

Art. 29.- Disposizioni per il compostaggio domestico.....	27
Art. 30. - Divieto di accesso nelle proprietà private	27
Art. 31. - Trasporto dei rifiuti	27
Art. 32. - Informazione dell'utenza.....	27
Art. 33 - Contenitori getta carta	28
Art. 34 - Centro comunale di raccolta.....	29
Art. 35 – Isole ecologiche	29
Art. 36 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia.....	31
Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti.....	31
Art. 38 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	32
Art. 39 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.....	32
Art. 40 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali	32
Art. 41 - Esercizi stagionali all'aperto	33
Art. 42 - Manufatti posti sul suolo pubblico	33
Art. 44 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo	34
Art. 45 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati.....	34
Art. 46 - Accensione di fuochi	35
Art. 47 - Pulizia delle aree occupate da circhi e spettacoli viaggianti	35
Art. 48 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	35
Art. 49 - Attività di volantinaggio.....	35
Art. 50 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	36
Art. 51 - Carogne di animali	36
Art. 52 - Escrementi di animali.....	36
Art. 53 - Cantieri su aree pubbliche e private e attività agricole.....	36
Art. 54 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	37
TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	38
Art. 55 - Oneri dei produttori e dei detentori	38
Art. 56 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	38
Art. 57 - Responsabilità del detentore.....	38

Art. 58 - Terre e rocce da scavo	38
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	39
Art. 58 - Altri servizi di pulizia	39
Art. 59 - Vigilanza	39
Art. 60 - Prevenzione e cooperazione	39
Art. 61 - Regime Sanzionatorio	39
Art. 62 - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti.....	40
Art. 63 – Entrata in vigore	40
ALLEGATO A - SANZIONI	41

TITOLO I –DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il presente Regolamento disciplina i servizi di igiene urbana cittadini in virtù di quanto previsto dalla parte IV del Decreto Legislativo n.152/2006, ed in particolare:
 - a) regola le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - b) promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
 - c) stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - d) prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 - e) disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Art. 2. - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - b) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

- c) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 3. - Competenze del Comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e ferme restando le definizioni di cui all'art.184 comma 2.
3. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal TUEL, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.

Art. 4. - Limiti di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006.

Art. 5. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, così come indicato nell'allegato B alla parte quarta del Decreto legislativo n.152/2006;
- h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, così come indicato nell'allegato C alla parte quarta del Decreto legislativo n.152/2006;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto legislativo n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- l) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- m) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del Decreto legislativo n.217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- n) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- o) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- p) isola ecologica: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- q) centro comunale di raccolta: area attrezzata e presidiata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni dei rifiuti urbani differenziati;
- r) Servizio di igiene urbana: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;

- s) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- t) Prevenzione: ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- u) Cernita: operazioni di selezione di materiale qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- v) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
- w) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- x) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- y) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- z) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- aa) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Art. 6. - Altre definizioni per le finalità del presente regolamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) D.Lgs. n.152/2006: il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 nel testo vigente detto anche Codice Ambientale;
- b) D.Lgs. n.4/2008: il Decreto Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008 recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152/06;
- c) Regolamento: il presente Regolamento;
- d) Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani;
- e) Amministrazione: il Comune di Lampedusa e Linosa, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- f) utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- g) utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune di Lampedusa e Linosa; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi - comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- h) utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- i) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera g);
- j) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- k) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- l) grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- m) frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definiti;
- n) frazione secca non riciclabile: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili e non suscettibili di recupero;
- o) rifiuto indifferenziato: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti non riciclabile e non suscettibile di recupero;
- p) vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- q) lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- r) barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- s) carta: materiali celluloseici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- t) plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- u) legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- v) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- w) rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p. e. materassi, armadi, ecc.), materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- x) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti per uso domestico di cui all'art.227 comma a del D.Lgs. n.152/06, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc.;
- y) frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;

z) raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;

aa) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;

bb) raccolta "porta a porta" o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;

cc) raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore.

Art. 7. - Classificazione dei rifiuti

È definito rifiuto qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dagli artt. 183 e 184 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. di cui il detentore intende o deve disfarsi.

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs.152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 184, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale.

Art. 8. - Rifiuti prodotti da utenze non domestiche

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha recepito le Direttive europee sui rifiuti UE 2018/85 e sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio 2018/852, sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 152/2006, in particolare agli artt. 183 e 184, cancellando l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e riconducendo i rifiuti alle categorie di rifiuti urbani o rifiuti speciali.

Ai sensi del suddetto Decreto è stabilito un elenco dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che rientrano tra i rifiuti urbani, in quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (Allegato L-quater) ed un elenco delle utenze non domestiche che possono produrre detti rifiuti (Allegato L-quinquies), di seguito richiamati.

ALLEGATO L-QUATER D. LGS. 152/2006		
FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER (CER)
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109

	Abbigliamento Prodotti tessili	200110 200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO L-QUINQUIES D. LGS. 152/2006

Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Tutti gli altri rifiuti prodotti da utenze non domestiche sono considerati speciali

I rifiuti sanitari prodotti da strutture sanitarie (ospedali, guardia medica, poliambulatori, ecc.) sono considerati "urbani" se rientrano tra quelli elencati nell'Allegato L-quater del D.Lgs. 116/2020; se diversi da quelli all'art.183, comma 1, lettera b.ter del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, sono rifiuti "speciali".

Art. 9 – Conferimento al di fuori del servizio pubblico

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art.198, comma 2-bis, così come modificato dal D.Lgs. 116/20, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con le modalità previste dal vigente Regolamento, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche che si siano avvalse di detta possibilità sono tenute a comunicare a mezzo PEC al Settore Ambiente entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, riportante i quantitativi di rifiuti urbani inviati a recupero l'anno precedente, distinti per frazione di rifiuto (CER) e con indicazione dell'impianto di conferimento.

Art. 10 – Limiti quantitativi per il conferimento di particolari categorie di rifiuti

Le utenze domestiche e non domestiche sono normalmente servite dal servizio di raccolta rifiuti con il metodo del porta a porta. Limitatamente alla tipologia di rifiuti ingombranti e RAEE, trattandosi di servizio comunque non esperibile mediante il metodo del porta a porta, essi potranno essere conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dal gestore, con i limiti numerici e dimensionali e con le procedure indicati al successivo art.22.

TITOLO II – SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 11. - La raccolta differenziata

1. L'art.181 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, prevede al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, che i Comuni provvedano a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205 del medesimo Decreto. Le autorità competenti realizzano, altresì, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.05.04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

2. L'art.205 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni prevede che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al sessantacinque per cento.

3. L'art.222 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni prevede che la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

4. Ai fini del rispetto dei suddetti obblighi di legge e per il raggiungimento degli obiettivi da questa fissati, l'Amministrazione Comunale stabilisce:

- a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
- c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

6. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

7. La zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti secondo le modalità e gli orari stabiliti.

Art. 12. - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

a) raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito delle seguenti operazioni:

- a.1) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- a.2) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;
- a.3) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- a.4) Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienicosanitarie vigenti;
- a.5) Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

2. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. L'Amministrazione Comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modalità intervenute.

Art. 13. - Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori georeferenziati, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del Servizio.

2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:

- a) raccolta porta a porta e similari;
- b) conferimento, da parte dell'utente, presso l'isola ecologica appositamente attrezzata;
- c) conferimento, da parte dell'utente, presso il centro comunale di raccolta appositamente attrezzato.

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

4. Per agevolare il servizio di raccolta differenziata l'utente deve obbligatoriamente avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.

5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione delle materie alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore georeferenziato ed in base alle frazioni a cui esso è destinato.

6. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 14. - Raccolta porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, debitamente separati a cura dell'utente, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori georeferenziati, debitamente separati a cura dell'utente secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, Lo svuotamento dei contenitori avverrà a cura del gestore al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione di proprietà, lungo il marciapiede o la pubblica strada, in giorni ed orari stabiliti.
2. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
3. Tutti i contenitori, dotati di un apposito sistema di riconoscimento, sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo, restando inteso che la pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.
4. I sacchi per la raccolta della frazione organica dovranno essere di tipo idoneo al conferimento dei rifiuti organici.
5. Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, è prevista una dotazione standard di n.5 contenitori di cui n.1 da lt. 40 di colore giallo per il conferimento degli imballaggi in plastica e delle lattine metalliche, n.1 da lt.40 di colore verde per il conferimento del vetro, n.1 da lt.40 di colore blu per il conferimento della carta e del cartone, n.1 da lt.40 di colore grigio per il conferimento della frazione residua indifferenziata e n.1 da lt.25 di colore marrone per il conferimento della frazione organica.
6. In caso di difficoltà di utilizzo dei contenitori in relazione alle dimensioni dell'unità abitativa o ad altri problemi specifici, quali la stagionalità dell'utenza, valutati di volta in volta dai competenti uffici comunali o dal Gestore, potranno essere utilizzati kit di contenitori ridotti, in particolare potranno essere utilizzati per la frazione organica un contenitore marrone da lt.25 e per tutte le altre frazioni un unico contenitore da lt.40 grigio con coperchio arancione.
7. Il contenitore grigio di cui al comma precedente dovrà essere utilizzato dall'utenza a cui lo stesso è stato consegnato, alternativamente per il conferimento delle frazioni differenziate di carta e cartone, vetro e lattine, plastica e residuo indifferenziato, esponendolo nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale.
8. In qualsiasi caso, tutti i contenitori saranno dotati di apparecchiatura elettronica e/o altro sistema di riconoscimento dell'utenza e riconducibilità del mastello al singolo utente che espone il contenitore per lo svuotamento.
9. Le utenze non domestiche potranno utilizzare contenitori carrellati di volumetria variabile da 120 a 240 lt. dotati anch'essi di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza e/o altro sistema di riconoscimento dell'utenza e riconducibilità del mastello al singolo utente.
10. La carta è conferita dalle utenze domestiche mediante l'utilizzo del contenitore di colore blu da 40 lt., da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
11. Il contenitore di cui al comma precedente, se di dimensioni compatibili, dovrà essere utilizzato anche per il cartone, nel caso in cui il cartone risulta non compatibile con le dimensioni del contenitore, questo dovrà essere aperto, ripiegato, compattato, legato ed esposto, unitamente al contenitore blu della carta, nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale.

12. La carta ed il cartone, per le utenze non domestiche di talune categorie, sono conferiti nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
13. Gli imballaggi in plastica e quelli metallici sono conferiti dalle utenze domestiche mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore di colore giallo da lt.40, da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
14. Gli imballaggi in plastica e quelli metallici, per le utenze non domestiche di talune categorie, sono conferiti nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
15. Il vetro è conferito dalle utenze domestiche mediante l'utilizzo del contenitore di colore verde da lt.40, da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
16. Il vetro, per le utenze non domestiche di talune categorie, è conferito nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
17. La frazione umida organica è conferita dalle utenze domestiche mediante il contenitore di colore marrone da 25 lt., da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
18. La frazione umida organica, per le utenze non domestiche di talune categorie, è conferita, nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
19. I contenitori consegnati all'utenza devono essere tenuti all'interno di aree private e dovranno essere esposti all'esterno sul ciglio stradale in tempo utile, ed esclusivamente per il tempo necessario, per permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Dopo il ritiro dei rifiuti, i contenitori dovranno essere ritirati dagli utenti e conservati presso le rispettive aree private. Per nessun motivo i contenitori potranno essere lasciati stabilmente su aree pubbliche. Al di fuori degli orari di ritiro dei mastelli, questi devono essere detenuti all'interno della singola attività, anche se privi di rifiuti.
20. I contenitori saranno forniti gratuitamente dall'Amministrazione comunale o dal gestore del servizio pubblico.
21. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi di raccolta, o nei casi che l'Amministrazione comunale riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli uffici competenti o dal gestore.
22. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
23. Nel caso di furto o danneggiamento, quando quest'ultimo non è imputabile per dolo o colpa all'utente, il Comune o suo delegato procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
24. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

25. Gli utenti dovranno conferire il rifiuto negli appositi contenitori nel modo più adeguato al fine di prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento, ovvero ad opera di animali ed infine dovranno mantenere pulito il punto di conferimento.
26. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico, il Gestore del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso dell'Amministrazione e su richiesta del proprietario, in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
27. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private.
28. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione in forma scritta per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
29. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
30. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della suddetta autorizzazione.
31. I contenitori dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
32. Nel caso vi fossero per qualsiasi causa contenitori rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono tenuti a ripulire a propria cura la zona interessata.
33. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente da oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori in modo da non causare lesioni a terzi.
34. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
35. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme di carattere generale:
 - a) è vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata;
 - b) è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
 - c) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - d) è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;
 - f) l'esposizione dovrà avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione, in corrispondenza del proprio ingresso all'abitazione;
 - g) è vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore

conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore.

36. Il gestore nel caso in cui riscontra una non conformità del materiale posto all'interno del contenitore esposto dall'utente, non effettua il ritiro lasciando sul posto e contrassegnando il contenitore con un bollino adesivo di color rosso di "non conformità".
37. Qualora il materiale esposto per il ritiro non sia stato raccolto in quanto giudicato non conforme dall'operatore, è fatto obbligo all'utenza di provvedere al ritiro dello stesso ed alla successiva corretta differenziazione a propria cura delle tipologie di rifiuto in questione.

Art. 15. - Conferimento della frazione residuale indifferenziata

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato deve assumere un ruolo ormai residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata.
2. La raccolta dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione e la sua frequenza deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
3. La frazione residuale deve essere conferita con le modalità e frequenze previste: il conferimento del rifiuto urbano residuo sarà effettuato dall'utenza attraverso contenitori, dotati di apparecchiatura elettronica identificativa e/o altro sistema di riconoscimento dell'utenza e riconducibilità del mastello al singolo utente, che saranno posizionati su bordo strada solamente in occasione dello svuotamento.
4. Per rifiuto urbano residuo si intende l'insieme di rifiuti non passibili allo stato attuale di recupero di materia, destinati allo smaltimento. A titolo di esempio:
 - carta oleata, plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, sporca, ecc.;
 - imballaggio con evidenti residui del contenuto;
 - stoviglie rotte, cocci;
 - sabbia per lettiera di animali domestici;
 - residui di pulizia degli ambienti tra cui cenere, mozziconi, ecc.;
 - garze, cerotti, lamette;
 - tubetti dentifricio, maionese, ecc.;
 - stracci sporchi;
 - oggetti di plastica di piccole dimensioni diversi dagli imballaggi e diversi dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui indifferenziati sarà assicurato anche in occasione di due o più giorni festivi consecutivi, nonché in caso di condizioni atmosferiche avverse in modo che la raccolta stessa venga interrotta al massimo per 24 ore dai periodi prefissati.
6. I rifiuti urbani residui indifferenziati, in ogni caso potranno essere conferiti dalle utenze presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
7. Ogni altro deposito di rifiuti urbani residui indifferenziati su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuto e sanzionato di conseguenza.

Art. 16. - Conferimento della frazione umida organica

1. La raccolta della frazione umida organica presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.

2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza e/o altro sistema di riconoscimento dell'utenza e riconducibilità del mastello al singolo utente che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione umida organica in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.
3. Le utenze dovranno utilizzare sacchetti in materiale biodegradabile da immettere nel contenitore di colore marrone da lt.25.
4. La frequenza di raccolta della frazione umida organica deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.
5. La frazione umida organica sarà conferita a bordo strada in apposito contenitore (pattumiera da 25 lt. per le utenze domestiche e non domestiche e bidoni carrellati di volumetria massima di 240 lt. per le utenze non domestiche) solamente in occasione dello svuotamento. I contenitori dovranno essere mantenuti puliti a cura degli utenti.
6. Le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
7. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, per utenze particolari, inoltre la frazione umida organica potrà essere conferita dall'utenza presso l'isola ecologica e presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
8. Ogni altro deposito di frazione di rifiuto umido organico su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuto e sanzionato di conseguenza.

Art. 17. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi di carta e cartone

1. La raccolta della frazione secca riciclabile di carta e cartone, porta a porta, presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile carta e cartone in modo da garantire la massima purezza del materiale, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi di carta e cartone sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la carta ed i cartoni saranno conferiti dall'utente a bordo strada solamente in occasione dello svuotamento e negli appositi contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza e/o altro sistema di riconoscimento dell'utenza e riconducibilità del mastello al singolo utente;
 - b) nei giorni previsti per la vuotatura e dovrà ritirarli vuoti dopo il passaggio del servizio;
 - c) il cartone dovrà essere piegato e pressato in modo da ridurre l'ingombro;
 - d) l'utente dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei contenitori;
 - e) le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari.
 7. La carta e il cartone potranno in ogni caso essere conferiti dalle utenze presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
 8. Le utenze non domestiche potranno conferire utilizzando i contenitori di varie volumetrie (dai 120 lt ai 240 lt) assegnati in dotazione, quantitativi eccedenti le volumetrie dei contenitori assegnati dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
 9. Ogni altro deposito di rifiuti riciclabili di carta e cartone su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuti e sanzionato di conseguenza.

Art. 18. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi di vetro

1. La raccolta della frazione secca riciclabile di vetro, porta a porta, presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile vetro in modo da garantire la massima purezza del materiale, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi di vetro sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i rifiuti da imballaggio di vetro saranno conferiti con apposito contenitore sul bordo strada dall'utente nei giorni previsti per la vuotatura e dovrà ritirarli vuoti dopo il passaggio del servizio;
 - b) l'utente dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei contenitori;

- c) le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta.
 7. I rifiuti da imballaggio di vetro potranno inoltre essere conferiti dall'utenza presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
 8. Le utenze non domestiche potranno conferire utilizzando i contenitori di varie volumetrie (dai 120 lt ai 240 lt) assegnati in dotazione, quantitativi eccedenti le volumetrie dei contenitori assegnati dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
 9. Ogni altro deposito di rifiuti riciclabili di vetro su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 19. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi in plastica e metalli

1. La raccolta della frazione secca riciclabile imballaggi in plastica e metalli, porta a porta, presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica e/o altro sistema di riconoscimento dell'utenza e riconducibilità del mastello al singolo utente che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile imballaggi in plastica e metalli in modo da garantire la massima purezza del materiale, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi di plastica e metalli, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i rifiuti da imballaggi di plastica e metalli saranno conferiti con apposito contenitore sul bordo strada dall'utente nei giorni previsti per la vuotatura e dovrà ritirarli vuoti dopo il passaggio del servizio;
 - b) gli imballaggi in plastica e metalli dovranno essere pressati in modo da ridurre l'ingombro;
 - c) l'utente dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei contenitori;
 - d) le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta.

7. I rifiuti da imballaggio di plastica e metalli potranno inoltre essere conferiti dall'utenza presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
8. Le utenze non domestiche potranno conferire gli imballaggi in plastica e metalli utilizzando i contenitori di varie volumetrie (dai 120 lt ai 240 lt) assegnati in dotazione, quantitativi eccedenti le volumetrie dei contenitori assegnati dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
9. Ogni altro deposito di rifiuti riciclabili di plastica e metalli su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 20. - Conferimento della frazione tessili

1. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da tessili non sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
2. La frazione di rifiuto costituita da materiale tessile potrà essere esclusivamente conferita dalle utenze domestiche presso le apposite campane di raccolta e/o il centro comunale di raccolta, in modiche quantità e previa esibizione della tessera fornita in dotazione o di altro documento di riconoscimento.
3. Ogni altro deposito di rifiuti tessili su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
4. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da tessili hanno l'obbligo di dotarsi di apposita convenzione con impresa autorizzata al servizio di ritiro e smaltimento dei suddetti materiali. è onere dell'operatore economico trasmettere copia di detta convenzione all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, per le nuove attività, in occasione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Art. 21. - Conferimento della frazione biodegradabile verde

1. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da frazione biodegradabile verde da giardino, costituita da erba, ramaglie e fogliame non sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
2. La frazione biodegradabile di rifiuto costituita da materiale verde da giardino, dovrà essere conferita dalle utenze domestiche presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
3. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, è inoltre tenuta a conferire la frazione biodegradabile verde in modo da garantire la massima purezza del materiale, in particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, etc.) e non dovrà esservi presenza di tronchi interi o aventi diametro superiore a 5/6 cm, inoltre le ramaglie dovranno essere spezzate per ridurne il volume.
4. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il servizio viene costituito per le utenze domestiche che hanno difficoltà di auto compostaggio sui propri giardini;
 - b) il materiale biodegradabile verde sarà conferito dalle utenze domestiche al centro comunale di raccolta, previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento, con apposito sacco delle dimensioni massime di lt. 110 nella misura massima

di n.1 sacco/settimana per utenza, nel caso in cui il conferimento sia di quantità più consistenti, l'utente dovrà rivolgersi agli appositi centri autorizzati.

5. Le utenze non domestiche hanno l'obbligo di conferire i materiali presso gli appositi centri autorizzati al ricevimento e trattamento di tale tipologia di materiale.
6. Ogni altro deposito di rifiuti costituiti dalla frazione biodegradabile verde su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 22. - Conferimento dei rifiuti ingombranti, R.A.E.E. e imballaggi in legno

1. I rifiuti ingombranti provenienti da utenze domestiche, entro il limite di n.3 pezzi e per massimo 1 mc quali arredi obsoleti, materassi, poltrone, R.A.E.E. di cui al D.Lgs. 151/2005, ecc., potranno essere conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dal gestore, previa acquisizione del relativo ticket rilasciato dal Comune.
2. I rifiuti ingombranti provenienti da utenze non domestiche, entro il limite di n.9 pezzi e per massimo 3 mc quali arredi obsoleti, materassi, poltrone, R.A.E.E. di cui al D.Lgs. 151/2005, ecc., potranno essere conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dal gestore, previa acquisizione del relativo ticket rilasciato dal Comune.
3. I rifiuti degli imballaggi in legno provenienti da utenze domestiche (cassette da frutta, casse da imballaggi, ecc.), entro il limite di n.3 pezzi e per massimo 1 mc, potranno essere conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dal gestore, previa acquisizione del relativo ticket rilasciato dal Comune.
4. I rifiuti degli imballaggi in legno provenienti da utenze non domestiche (vecchi bancali, cassette da frutta, casse da imballaggi, pallet, bobine per cavi elettrici, ecc.), entro il limite di n.9 pezzi e per massimo 3 mc, potranno essere conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dal gestore, previa acquisizione del relativo ticket rilasciato dal Comune.
5. Il ticket consiste in un permesso all'accesso al CCR per il conferimento dei suddetti rifiuti, per la quantità consentita per ciascuna utenza di tipo domestico e non domestico.
6. Il ticket è rilasciato dal Comune previo pagamento del relativo costo.
7. Per ciascuna utenza, domestica e non domestica, è previsto il rilascio di n.1 ticket gratuito annuo, previa dimostrazione della regolarità dei pagamenti dell'imposta comunale sui rifiuti.
8. I ritiri domiciliari saranno garantiti nel limite di cui ai commi precedenti per tutte le utenze solo ed esclusivamente su "area privata sicura", intendendo un'area ad uso esclusivo del cittadino situata al piano terra, accessibile ai mezzi del gestore e per i quali l'utente dichiara che sono assenti rischi per i lavoratori.
9. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di area privata sicura:
 - a) interno appartamento situato al piano terra in prossimità del portone di ingresso;
 - b) atrio interno situato in prossimità del portone di accesso;
 - c) cortile interno in prossimità dell'apertura presso la strada pubblica;
 - d) altra area privata al piano terra ad uso esclusivo nelle immediate vicinanze della strada comunale.
10. E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica.

11. L'utente potrà comunque conferire i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione o altro documento di riconoscimento.
12. Ogni altro deposito di rifiuti ingombranti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 23. - Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono smaltire i materiali edili in appositi impianti di smaltimento/recupero.
3. I cittadini (utenza domestica) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, sono tenuti a conferirli presso il Centro Comunale di Raccolta a modiche quantità (quantitativo max ammissibile pari a 0,50 mc. a settimana per utenza).
4. Ogni altro deposito di rifiuti speciali edili su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 24. - Conferimento dei rifiuti urbani cimiteriali ordinari

1. I rifiuti cimiteriali costituenti rifiuti urbani sono:
 - a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
 - b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 - d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
2. I rifiuti di cui al comma precedente, sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegiano la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto.

Art. 25. - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art.198 del D.Lgs. n.152/06, pertanto gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni.
2. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, è da intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi.

4. E' vietato, alle utenze non domestiche, conferire i rifiuti pericolosi nelle modalita' esposte nei commi precedenti, tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
5. Ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi tramite conferimento a terzi autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalita' idonee a garantire la tutela igienicosanitaria.
7. Saranno attivati servizi di raccolta con contenitori dedicati, ubicati presso utenze specifiche, dove deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacita', ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessita' di svuotamenti integrativi.
8. E' possibile il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi per i quali il Centro Comunale di Raccolta e' autorizzata allo stoccaggio, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni posti in opera.

Art. 26. - Conferimento dei rifiuti di veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalita' e in ottemperanza a quanto disposto dall'art.231 del D. Lgs n.152/2006.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalita' di cui alle vigenti disposizioni.
3. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo, sono tenuti a conferirli secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.
4. Ogni altro deposito di rifiuti di veicoli a motore, rimorchi e simili su area pubblica o privata sara' considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 27. - Rifiuti contenenti amianto

1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (coperture, tettoie, lastre di eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. E' vietato lo smaltimento, l'abbandono o lo sminuzzamento di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.
3. E' vietato interrare, depositare, immettere in fognatura, canali irrigui superficiali o sotterranei, in prossimita' o a contatto di falde acquifere di materiale contenente amianto su qualsiasi area pubblica e privata.
4. Ogni altro deposito di rifiuti contenenti amianto, su area pubblica sara' considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 28.- Differenziazione dei rifiuti

La mancata differenziazione dei rifiuti, con il conseguente conferimento misto delle frazioni differenziabili (ad esempio carta, cartone, vetro, plastica, ecc.) all'interno della frazione indifferenziata,

sarà considerata inadempienza e mancato rispetto delle norme regolamentari e sanzionato di conseguenza.

Art. 29.- Disposizioni per il compostaggio domestico

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente.
3. L'utente che attiva il recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza.
4. E' comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

Art. 30. - Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
4. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 31. - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al precedente comma 1 per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 32. - Informazione dell'utenza

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:

- a) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - b) modalità e frequenza dello spazzamento;
 - c) modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - d) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - e) modalità e tariffe dei servizi a pagamento;
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

Art. 33 - Contenitori getta carta

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata
3. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III – CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI

Art. 34 - Centro comunale di raccolta

1. Il Centro Comunale di Raccolta Comune è destinato al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo.
2. Il centro comunale di raccolta è una struttura attrezzata, recintata e custodita giornalmente, presso la quale gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti sul territorio comunale possono direttamente conferire diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
3. Il centro comunale di raccolta è gestito direttamente dal Comune mediante affidamento al Gestore, questo è tenuto a vigilare sul rispetto delle direttive impartite dal Comune informando gli uffici comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.
4. E' compito del Gestore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'isola ecologica.
5. Il Gestore dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'isola ecologica.
6. All'interno dell'area sono dislocati i contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti, autorizzati nell'atto autorizzativo ed al momento attivati per i canali di conferimento e successivo smaltimento, secondo le norme dettate dallo specifico regolamento comunale, integrate da eventuali disposizioni dettate dal soggetto Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato.
7. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento e smaltimento per ciascuna tipologia di rifiuto.
8. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per la gestione del centro comunale di raccolta e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
9. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.
10. In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore competente in materia può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

Art. 35 – Isole ecologiche

1. Per isola ecologica si intende una batteria di contenitori delle dimensioni adeguate, o un autocompattatore, ove il cittadino si può recare in determinati orari prestabiliti e conferire la tipologia di rifiuto solido urbano, purché differenziato precedentemente e nel rispetto del calendario di raccolta.
2. Tali contenitori sosterranno nelle aree indicate, e nei giorni stabiliti, dall'amministrazione e per un tempo minimo di due ore.
3. La batteria di contenitori, o l'automezzo apposito, potranno ricevere le seguenti tipologie di rifiuto, nel rispetto del calendario di raccolta.

- a) organico;
- b) plastica e metalli;
- c) carta e cartone;
- d) vetro;
- e) rifiuti residuali (indifferenziati).

4. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

TITOLO IV – SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Art. 36 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, ed in particolare riguarderanno:

- a) strade e piazze classificate come comunali;
- b) tratti urbani di strade provinciali;
- c) strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi;
- d) aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i siti archeologici e gli spazi verdi di arredo stradale.
- e) aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:

- a) spazzamento di strade, piazze ed aree pubbliche;
- b) lavaggio di strade, piazze ed aree pubbliche;
- c) diserbo stradale;
- d) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- e) rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni del territorio, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

6. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore con relativo recapito telefonico; tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.

3. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi, è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi, di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti.

5. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 38 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 39 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli al gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

4. L'intervento di cui al precedente comma deve avvenire immediatamente dopo la chiusura dell'attività.

Art. 40 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso, di strade o piazze, con occupazione di suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità del comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2, 3 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle aree demaniali marittime in concessione.

Art. 41 - Esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far comunicare all'Amministrazione Comunale, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione e provvedere alla pulizia del suolo occupato.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc..) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 42 - Manufatti posti sul suolo pubblico

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 43 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D.Lgs. n.152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, con potere di rivalsa di cui al comma 5.

Art. 44 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi posti a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente costituire pericolo e/o cadere sul suolo pubblico dalle alberature.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia è fatto divieto ai soggetti di cui al precedente comma di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta di tali rifiuti.
3. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi precedenti sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste.

Art. 45 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati

1. E' vietato imbrattare i muri, e gli edifici pubblici e privati con scritte e disegni di qualsiasi genere, sempre che non siano stati autorizzati preventivamente dall'amministrazione comunale.
2. E' vietato affiggere manifesti o adesivi in luoghi e/o strutture non autorizzati; è altresì vietato deturpare la segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

3. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 46 - Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti all'aperto di qualsiasi natura o provenienza, fatta eccezione per le erbacce e per gli sfalci di potatura, nei periodi consentiti dalle norme, dai regolamenti e/o dalle ordinanze sindacali in materia di prevenzione della propagazione degli incendi.
2. Sono esclusi i fuochi accesi su barbecue, per la cottura dei cibi, alimentati a legna o carbonella, fermo restando l'obbligo di non arrecare molestia al vicinato con i fumi.
3. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti speciali di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 47 - Pulizia delle aree occupate da circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami di animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori dell'attività di che trattasi.

Art. 48 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione Comunale.

Art. 49 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato:

a) distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle cassette postali o nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

b) gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.

c) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto dei veicoli in sosta sul suolo pubblico

2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

3. L'eventuale attività di volantinaggio dovrà necessariamente essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, esercitandola in chioschi, edicole altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, necessariamente con la presenza di un addetto per tutta la durata del volantinaggio e collocando, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Art. 50 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 51 - Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio veterinario della A.S.P. competente.

Art. 52 - Escrementi di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi devono dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, ed hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area eventualmente sporcata.

3. E' obbligo per i conduttori dotarsi, all'uscita dalla propria dimora, dell'attrezzatura di cui al comma 2 e mostrarla a richiesta del pubblico ufficiale.

Art. 53 - Cantieri su aree pubbliche e private e attività agricole

1. I proprietari dei cantieri in esercizio e gli agricoltori devono provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati da pneumatici o da altri organi di

locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri.

2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi, mezzi e del suolo stesso, versando detergenti, acqua e sporczia sul suolo e nelle condutture pubbliche.

3. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendoli se necessario.

4. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 54 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 55 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 56 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 57 - Responsabilità del detentore

1. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.193 del D.Lgs. n.152/06, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 58 - Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo sono escluse dall'applicazione della parte IV del D.Lgs. n.152/06 nel caso in cui vengano riutilizzati ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. stesso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Altri servizi di pulizia

1. Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli strade, mediante estirpazione e/o spargimento di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno ed all'ambiente circostante.

Art. 59 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e agli agenti della Polizia Municipale, al D.E.C. qualora nominato dall'Amministrazione comunale nonché in via speciale ad altri funzionari comunali appositamente delegati dal Sindaco, nonché ai responsabili del corretto espletamento del servizio di igiene pubblica..

2. I soggetti indicati al precedente comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.

4. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.P., ai sensi della legislazione regionale in materia.

5. L'amministrazione comunale, e gli accertatori di cui ai commi precedenti, attivano la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora dall'accertamento delle violazioni si ipotizzi un reato.

Art. 60 - Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale, anche presso le scuole, finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro dell'isola.

2. L'Amministrazione promuove e incentiva l'utilizzo di prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

Art. 61 - Regime Sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non comportino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente ai sensi delle vigenti leggi statali o regionali e successive modifiche, sono punite come previsto nell'allegato A del presente regolamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche.

2. Nel caso di azioni o omissioni che violino diverse disposizioni che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del doppio.

3. Alle sanzioni pecuniarie consegue la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi originari.
4. Qualora le violazioni sono commesse da titolari di utenze non domestiche, le relative sanzioni sono da intendersi raddoppiate sia nei valori minimi che nei valori massimi fino all'importo di € 500.
5. Il servizio di Polizia Municipale preposto all'accertamento delle violazioni amministrative di cui al presente regolamento, nel caso di terza violazione, commessa in un periodo di 3 anni, definitivamente accertata e non estinta spontaneamente mediante pagamento in misura ridotta o mediante versamento delle somme intimare con ordinanza di ingiunzione, avvierà il procedimento del sequestro cautelare e della confisca amministrativa delle cose materialmente utilizzate per la commissione dell'illecito o, comunque, destinate a tal fine, sia quelle impiegate per occultarne le prove o agevolarne la commissione (es. i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti di qualsiasi tipologia), con applicazione delle norme contenute nel DPR. 571 del 29/07/1982 e della L. n. 689 del 24.11.1981, nonché con applicazione di ogni altra norma di legge vigente in materia.

Art. 62 - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

Art. 63 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento assume immediato valore ed efficacia dal giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio per le parti in cui esso risulta comunque applicabile.

ALLEGATO A - SANZIONI

PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL
REGOLAMENTO

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale.	1 c. 1	E' fatto obbligo il conferimento di rifiuti prodotti sul territorio comunale	da € 50,00 a € 500,00
Rischio di inquinamento a seguito di abbandono o rogo di rifiuti	1 c. 3 47	Recuperare o smaltire i rifiuti secondo le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 50,00 a € 500,00
Conferimento di rifiuti in quantità superiore ai valori indicati dai coefficienti di produttività.	10 c. 2	Obbligo per gli operatori economici di gestire l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese	da € 100,00 a € 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi esclusi dall'assimilazione in quanto presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti).	10 c. 5	A carico dei titolari la responsabilità della gestione	da € 100 a € 500,00
Mancata trasmissione al SUAP della Convenzione tra operatore economico ed impresa autorizzata al servizio di smaltimento dei rifiuti	10 c.7 20 c.4	Obbligo per gli operatori economici di dotarsi di apposita Convenzione	da € 100 a € 500,00
Conferimento nella raccolta differenziata di rifiuti difformi da quelli prescritti o con modalità differenti, compreso il conferimento nel rifiuto indifferenziato di prodotti o materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata.	14 c. 35- lettere a,b,c,d 28	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali.	da € 50,00 a € 500,00

		E' fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti	
Esposizione alla raccolta differenziata nei giorni e negli orari in cui non ha luogo	14 c. 2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 500,00
Esposizione di contenitori e/o sacchi in modo da intralciare il transito pedonale o veicolare	14 c. 14	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 100,00 a € 300,00
Esposizione di contenitori e/o sacchi su aree pubbliche al di fuori dell'orario previsto per il ritiro, mancato ritiro di contenitori dopo il loro svuotamento	14 c. 19	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 300,00
Mancata riduzione rifiuti voluminosi	14 c. 22 14 c. 34	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 300,00
Presenza di contenitori depositati dall'utenza al di fuori dalle aree private o di pertinenza	14 c. 19	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 300,00
Abbandono di rifiuti ingombranti, della frazione urbana residuale e differenziati su area pubblica	22 c. 1, 15 c.4, 16 c. 5, 17 c. 5, 18 c.5, 19 c. 5, 20 c. 5, 21 c. 5, 22 c. 2 e 4	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 100,00 a € 500,00
Deposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi area pubblica	14 c. 35 lettera f	Rimozione a carico dell'utente.	da € 100,00 a € 450,00
Deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili	23 c. 1	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata	da € 200,00 a € 500,00

Abbandono sul suolo pubblico o su aree private di autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili	26 c. 1- 4	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata o isola ecologica	da € 150,00 a € 500,00
Smaltimento, abbandono, sminuzzamento, interrimento, deposito, immissione in fognatura, in canali irrigui superficiali o sotterranei, in prossimità o a contatto di falde acquifere, di materiali contenenti amianto	27 c. 2 e 3	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata	da € 100,00 a € 500,00
Smaltimento a mezzo di compostaggio domestico di rifiuti non appartenenti alla frazione organica o frazione organica di altri nuclei familiari.	29 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 250,00
Immissione in contenitori stradali di rifiuti diversi da quelli per i quali sono adibiti o per i quali è prevista apposita raccolta	33 c. 2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 500,00
Danneggiamento contenitori stradali	33 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 100,00 a € 500,00
Cernita dei rifiuti, smontaggio di beni durevoli presso l'isola ecologica, scarico rifiuti all'esterno dei contenitori	35 c. 2, 3 e 4	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 50,00 a € 500,00
Mancata pulizia di terreni ed aree	38, 39	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € 100,00 a € 500,00
Imbrattamento di suolo o spazio pubblico da parte di esercente attività, anche se temporanea	40 c. 2	Obbligo di provvedere alla immediata pulizia	da € 50,00 a € 250,00
Deposito rifiuti non differenziati prodotti durante l'esercizio dell'attività di mercato ambulante o temporaneo	40 c. 1 e succ.	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 100,00 a € 250,00
Mancata pulizia del suolo occupato da esercente attività di qualsiasi specie e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri	41 c. 1,2 e 3 42 c.1	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 100,00 a € 250,00
Mancata pulizia dell'area occupata da esercenti stagionali all'aperto	41	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 100,00 a € 250,00

Mancata pulizia di manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità posizionate da utenze private e pubblici esercizi previa autorizzazione	42	Provvedere al decoro degli stessi ed alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante.	da € 100,00 a € 250,00
Spargimento o deposizione di materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati	43 c. 1	Bonifica del luogo. In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono risponde in solido il proprietario dell'area o il titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa	da € 50,00 a € 500,00
Mancata ottemperanza all'obbligo di pulizia da parte dei proprietari di alberi e siepi posti a confine con suolo pubblico	44 c.1 e 2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 50,00 a € 500,00
Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	44 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 50,00 a € 500,00
Affissione manifesti o adesivi non autorizzati, imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici	45 c. 1 e 2	Rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori l'intestatario del messaggio contenuto nel manifesto	da € 100,00 a € 400,00
Mancata pulizia dell'area occupata dai gestori di spettacoli viaggianti	47 c. 1	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 150,00 a € 500,00
Deposito rifiuti prodotti da associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici.	48 c. 2	Garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare.	da € 200,00 a € 400,00

Lancio o deposito o collocazione di volantini presso le strade pubbliche o aperte al pubblico	49 c. 1	Rimozione a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino	da € 100,00 a € 500,00
Mancata presenza dell'addetto, mancata collocazione di contenitore a propria cura e spese, all'interno dello spazio occupato, di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Per attività di volantinaggio svolta in chioschi, edicole o strutture fisse	49 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 50,00 a € 250,00
Abbandono di materiali di risulta prodotti da operatori di carico scarico merci e materiali	50 c.1	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate.	da € 100,00 a € 250,00
Proprietari di cani e/o accompagnatori non muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide; mancata raccolta delle medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura dell'Amministrazione.	52 c. 2 e 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da € 50,00 a € 500,00
Mancata restituzione delle aree pubbliche occupate da imprese edili perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di metri tre; spargimento di polveri, durante l'occupazione del suolo pubblico.	53 c. 3	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate ed 3nnaffiammento stradale per abbattimento polveri.	da €. 300,00 a €. 500,00
Mancata pulizia del suolo occupato da gestori di esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzerie ecc.	54 c. 1 e 2	Obbligo pulizia delle aree interessate fino ad una distanza non inferiore a tre metri.	da €. 100,00 a €. 250,00

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Prov. di AGRIGENTO - UFFICIO PROTOCOLLO

PROT. N. 3460

RICEVUTA IL 01/03/2023



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

Lampedusa li, 01/03/2023

Oggetto: Approvazione del Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Lampedusa e Linosa

Il Collegio,

- viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/00;
- viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/11;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- analizzata la proposta di deliberazione pervenuta a mezzo P.e.c. in data 20/02/2023 e il regolamento in oggetto;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti;

ESPRIME

Per quanto di propria competenza parere favorevole sulla proposta in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente Dr. Giuseppe Cognata

Il Componente Dott. Pina Raia

Il Componente Dott. Aldo Siragusa

Oggetto: Approvazione regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Lampedusa e Linosa.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Mercurio Giacomo Emanuele



Il Consigliere Anziano
Guaragno Debora Rosina

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio Bonanno

“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale